Rapporto annuale

Il rapporto annuale descrive l'evoluzione sul piano organizzativo e gestionale, nonché il risultato finanziario, della Banca nazionale svizzera. In quanto società quotata in borsa, la Banca nazionale pubblica nel rapporto annuale anche informazioni sul governo societario in base alla direttiva sulla Corporate Governance di SIX Swiss Exchange SA.

Unitamente al consuntivo annuale della Banca nazionale, il rapporto annuale costituisce la Relazione finanziaria, ossia la relazione sulla gestione della Banca nazionale svizzera ai sensi del diritto azionario (art. 958 CO). Il rapporto annuale della Banca nazionale svolge la funzione di relazione annuale ai sensi dell'art. 961c CO.

Il modo in cui la Banca nazionale assolve il proprio mandato legale è illustrato nel Rendiconto.

Governo societario

1.1 FONDAMENTI

La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali e amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. La struttura organizzativa e l'attribuzione delle competenze sono regolate dalla Legge sulla Banca nazionale del 3 ottobre 2003 (LBN) e dal Regolamento di organizzazione della Banca nazionale del 14 maggio 2004 (ROrg). Legge e regolamento fungono da statuto societario.

Il mandato della Banca nazionale deriva direttamente dalla Costituzione federale (Cost.). Secondo l'art. 99 Cost. la Banca nazionale è chiamata a condurre la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Questo stesso articolo sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, così come il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai suoi proventi. Infine, la Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni.

Il quadro legale dell'attività della Banca nazionale è costituito in primo luogo dalla Legge sulla Banca nazionale che traduce in termini concreti il mandato costituzionale conferito all'istituto di emissione (art. 5) e la sua indipendenza (art. 6). Quale contrappeso a tale autonomia, la legge prevede un obbligo di rendiconto e di informazione della Banca nazionale nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico in generale (art. 7). L'ambito operativo è definito negli artt. 9-13, mentre gli strumenti che la Banca nazionale impiega per l'attuazione della politica monetaria e per l'investimento delle riserve monetarie sono stabiliti nelle corrispondenti direttive.

La LBN contiene inoltre le basi giuridiche per la raccolta di dati statistici sul mercato finanziario, per l'imposizione alle banche di riserve minime, nonché per la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni applicative riguardo a tali potestà sovrane sono contenute nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) emanata dalla Direzione generale della BNS.

Infine la LBN definisce anche le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 2 e 33-48).

Mandato

Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

L'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) non si applica alla Banca nazionale, che non è una società anonima ai sensi degli artt. 620-763 del Codice delle obbligazioni (CO). Entro i limiti consentiti dalla LBN, essa adotta tuttavia le prescrizioni dell'OReSA. Ciò vale in particolare per il divieto della rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario, nonché per i requisiti e le facoltà del rappresentante indipendente.

1.2 AZIONISTI

La Banca nazionale ha un capitale azionario di 25 milioni di franchi, interamente versato, suddiviso in 100 000 azioni nominative del valore nominale unitario di 250 franchi. Le azioni nominative della Banca nazionale sono negoziate presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) nello Swiss Reporting Standard.

Nel 2020 i Cantoni e le banche cantonali hanno incrementato il loro portafoglio azionario complessivamente di 267 unità. A fine anno detenevano il 50,0% del capitale azionario contro il 49,7% dell'anno precedente. Delle rimanenti azioni registrate, che costituivano il 27,5% del capitale azionario, 27 077 si trovavano in possesso di azionisti privati. Di queste, 15 359 sono dotate di diritto di voto. La quota di azioni non iscritte a registro (posizione dispo) è passata dal 24,0% al 22,6% in corso d'anno.

Rispetto all'anno precedente, il totale delle azioni con diritto di voto è aumentato. A fine 2020, 26 Cantoni (2019: 26) e 23 banche cantonali (23) detenevano il 76,1% delle azioni con diritto di voto (77,2%). I diritti di voto degli azionisti privati sono saliti dal 22,3% al 23,4%. La Confederazione non è azionista della Banca nazionale.

Gli azionisti principali erano il Cantone di Berna con il 6,63% (6630 azioni), il Cantone di Zurigo con il 5,20% (5200 azioni), il Prof. Dott. Theo Siegert, Düsseldorf, con il 5,04% (5039 azioni), il Cantone di Vaud con il 3,40% (3401 azioni) e il Cantone di San Gallo con il 3,00% (3002 azioni).

Nel 2020 nessun membro del Consiglio di banca deteneva azioni della Banca nazionale. Il Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca vieta espressamente a questi ultimi di detenere azioni dell'istituto. Al 31 dicembre 2020 un membro della Direzione generale allargata e una persona vicina a un membro della Direzione generale erano titolari entrambi di un'azione (cfr. anche la tabella «Remunerazioni dei membri degli organi di direzione (inclusi i contributi sociali del datore di lavoro)» a pag. 206).

Azioni nominative quotate in borsa

Diritti degli azionisti

I diritti degli azionisti sono definiti dalla LBN; le disposizioni del diritto azionario trovano applicazione solo in via suppletiva. Poiché la Banca nazionale assolve un mandato pubblico ed è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, i diritti degli azionisti sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato. Gli azionisti non appartenenti al settore pubblico dispongono al massimo di 100 voti. Il dividendo non può superare il 6% del capitale azionario; la parte restante dell'utile di bilancio ripartibile è destinata per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Prima di essere presentati all'Assemblea generale per la ratifica, il rapporto annuale e il consuntivo annuale devono essere approvati dal Consiglio federale. Derogano al diritto azionario anche altre disposizioni relative alla convocazione, all'ordine del giorno e alle decisioni dell'Assemblea generale. L'iscrizione di punti all'ordine del giorno con relative proposte degli azionisti deve essere sottoscritta da almeno 20 azionisti e presentata per tempo in forma scritta al presidente, ovvero alla presidente, del Consiglio di banca prima dell'invio della convocazione (cfr. pag. 159, Diritti di partecipazione degli azionisti).

Comunicazione agli azionisti

Le comunicazioni agli azionisti avvengono di norma mediante lettera inviata agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e mediante un'unica pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Gli azionisti non ricevono alcuna informazione che non sia divulgata anche pubblicamente.

Rappresentante indipendente

La Banca nazionale consente ai propri azionisti di dare istruzioni e procure al rappresentante indipendente per posta, in formato cartaceo o elettronico.

1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dipartimenti

La Banca nazionale ha due sedi, una a Berna e l'altra a Zurigo, ed è suddivisa in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1º e del 3º dipartimento si trovano principalmente a Zurigo, quelle del 2º dipartimento principalmente a Berna. Ciascun dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e dal suo supplente.

La succursale di Singapore permette alla Banca nazionale di gestire in modo efficiente la componente Asia-Pacifico delle riserve valutarie e coadiuva l'attuazione della politica monetaria. La presenza in loco consente inoltre l'attenta osservazione e analisi degli sviluppi sui mercati finanziari e contribuisce alla comprensione delle condizioni economiche e di mercato nell'area Asia-Pacifico.

Succursale

La funzione di osservatorio dell'evoluzione economica e di canale di comunicazione della politica della Banca nazionale a livello regionale è svolta dai delegati alle relazioni economiche regionali. Pertanto, la Banca nazionale dispone di rappresentanze presso le sedi di Berna e Zurigo, nonché a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo. I delegati sono assistiti dai Comitati consultivi economici regionali che formulano una valutazione, ad uso della Direzione generale, sulla situazione economica e sulle ripercussioni della politica monetaria nelle rispettive regioni e intrattengono con i delegati uno scambio regolare di informazioni.

Rappresentanze

Per il ritiro e l'emissione di banconote e monete la Banca nazionale si avvale inoltre di 13 agenzie, gestite da banche cantonali. L'agenzia di Altdorf è stata chiusa a fine dicembre 2020 in seguito alla remissione del mandato da parte della banca cantonale di Uri (Urner Kantonalbank).

Agenzie

1.4 ORGANI E COMPETENZE

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'Organo di revisione. La composizione degli organi è indicata a pag. 225 seg.

L'Assemblea generale elegge cinque degli undici membri del Consiglio di banca e designa l'Organo di revisione; i membri del Consiglio di banca sono eletti mediante votazioni singole. L'Assemblea generale approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale e decide circa il discarico da concedere al Consiglio di banca. Nel quadro della destinazione dell'utile di esercizio essa decide inoltre sull'ammontare del dividendo, il quale non può tuttavia eccedere il 6% del capitale azionario.

Assemblea generale

A causa della pandemia, il consueto svolgimento dell'Assemblea generale a Berna non è stato possibile nel 2020. In virtù dell'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19) del Consiglio federale, l'Assemblea generale si è tenuta presso la sede di Zurigo, in assenza degli azionisti ma in presenza del loro rappresentante indipendente.

Consiglio di banca

Il Consiglio di banca è l'organo di vigilanza e di controllo della Banca nazionale. Sei membri sono nominati dal Consiglio federale e i restanti cinque sono eletti dall'Assemblea generale. Al Consiglio federale compete anche la designazione del o della presidente e vicepresidente. Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale. I suoi compiti sono stabiliti nell'art. 42 LBN e nell'art. 10 ROrg. In particolare il Consiglio di banca fissa le linee fondamentali dell'organizzazione interna della Banca nazionale (inclusa l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria) e approva il budget e gli accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 LBN). Esso valuta inoltre la gestione del rischio e i principi di allocazione degli investimenti e prende atto delle strategie di impiego delle risorse aziendali. Al Consiglio di banca spetta il compito di presentare al Consiglio federale le proposte di nomina dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti e di stabilire in un regolamento la remunerazione dei propri membri e dei membri della Direzione generale allargata. Infine, il Consiglio di banca approva la convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra la Banca nazionale e il Dipartimento federale delle finanze, decide sulla veste grafica delle banconote e designa i membri dei Comitati consultivi economici regionali. Non rientra tra le sue attribuzioni la conduzione della politica monetaria, che compete alla Direzione generale.

Attività del Consiglio di banca

Nel 2020 il Consiglio di banca ha tenuto, in compresenza della Direzione generale, otto sedute (in gennaio, febbraio, aprile, giugno, settembre, ottobre e dicembre), di cui sei in forma di teleconferenza.

Il Consiglio di banca ha preso atto del Rendiconto 2019 destinato all'Assemblea federale e ha approvato la Relazione finanziaria 2019 sottoposta al Consiglio federale e all'Assemblea generale. Ha inoltre esaminato i rapporti dell'Organo di revisione presentati alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea generale, ha preso atto dei rapporti annuali sui rischi finanziari e operativi, del rapporto annuale dell'UO Compliance e del rapporto di attività 2019 della Cassa pensioni. Ha inoltre preparato l'Assemblea generale 2020, ha approvato il conteggio degli attingimenti dal budget 2019 così come il budget per il 2021 e, in tal sede, ha preso atto della pianificazione a medio termine delle risorse e delle prestazioni.

Ha altresì approvato la convenzione supplementare sulla distribuzione dell'utile per gli esercizi 2019 e 2020 stipulata fra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS.

Oltre a ciò, ha proposto all'Assemblea generale 2020 la rielezione di cinque dei suoi membri in carica per il mandato 2020-2024.

Ha anche deciso di proporre al Consiglio federale la rinomina dei membri in carica della Direzione generale e dei loro supplenti per il mandato 2021-2027.

Ha definito la composizione dei suoi comitati per il mandato 2020-2021 e quella dei Comitati consultivi economici regionali (valida dall'Assemblea generale 2020), che ha confermato, a guisa di rielezione cumulativa, per il mandato 2020-2024.

Ha tenuto un incontro dedicato alla politica di investimento e ha richiesto informazioni in merito agli indicatori delle risorse umane della Banca nazionale e al sistema di pagamento SIC.

Si è inoltre occupato delle accuse di discriminazione, mobbing e sessismo mosse contro la BNS. Nell'ambito della sua funzione di vigilanza e di controllo, ha deciso di supportare la Direzione generale nella realizzazione dei suoi intenti in merito e di continuare a migliorare i processi relativi alle risorse umane. A tal fine ha istituito un comitato ad hoc diretto dalla Presidente del Consiglio di banca (cfr. capitolo 2.2).

Ha anche preso atto del rapporto finale sul risanamento e sulla ristrutturazione dell'edificio in Fraumünsterstrasse 8 a Zurigo.

Infine, il Consiglio di banca ha approvato l'ammontare degli accantonamenti per le riserve monetarie.

Comitati del Consiglio di banca

In seno al Consiglio di banca sono istituiti i comitati di verifica, dei rischi, di remunerazione e di nomina, ciascuno dei quali è composto di tre membri.

Il Comitato di verifica coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) del reporting finanziario e controlla le attività dell'Organo di revisione e della Revisione interna. Esso valuta inoltre l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di controllo interno (SCI), in particolare delle procedure per la gestione dei rischi operativi e la conformità a leggi, regolamenti e direttive (compliance).

Il Comitato dei rischi supporta il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) della gestione del rischio e nella valutazione della governance in atto per l'allocazione degli investimenti. Il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi coordinano le proprie attività e cooperano laddove i loro compiti si sovrappongono.

Il Comitato di remunerazione assiste il Consiglio di banca nel definire i principi su cui si fonda la politica retributiva della Banca nazionale e gli sottopone le proposte per la definizione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti.

Il Comitato di nomina elabora, all'attenzione del Consiglio di banca, le proposte relative ai membri del Consiglio di banca la cui elezione spetta all'Assemblea generale nonché quelle riguardanti i membri della Direzione generale e i loro supplenti, che vengono designati dal Consiglio federale.

Nel 2020 il Comitato di verifica ha tenuto quattro riunioni in compresenza dell'Organo di revisione. Il Comitato dei rischi si è riunito in tre sedute, il Comitato di remunerazione ne ha svolta una e il Comitato di nomina due.

La Direzione generale è il massimo organo direttivo ed esecutivo. I suoi tre membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca per un mandato di sei anni. Alla Direzione generale competono in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale.

Organi di direzione

La Direzione generale allargata è costituita dai membri della Direzione generale e dai loro supplenti e definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.

La pianificazione e l'attuazione di queste linee guida spetta al Collegio dei supplenti che assicura il coordinamento in tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale.

L'Organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di destinazione dell'utile di bilancio soddisfano i requisiti legali; a tal fine ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento dell'attività della Banca nazionale. Esso è designato dall'Assemblea generale per la durata di un anno. I revisori devono possedere particolari qualifiche professionali, di cui all'art. 727b CO, ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti rilevanti.

Organo di revisione

Dal 2015 l'Organo di revisione è KPMG SA; l'Assemblea generale ne ha confermato la nomina anche per il periodo amministrativo 2020-2021. La funzione di revisore responsabile è svolta dal 2015 da Philipp Rickert. Conformemente alle disposizioni sulla durata del mandato previste dal Codice delle obbligazioni, la rotazione del revisore responsabile avviene al più tardi dopo sette anni. L'onorario annuo per la revisione dell'esercizio 2020 è ammontato a 0,3 milioni di franchi (2019: 0,3 mio). Anche nel 2020, KPMG SA non ha prestato servizi di consulenza per la BNS.

Revisione interna

La Revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo delle attività della Banca nazionale. Essa è subordinata al Comitato di verifica del Consiglio di banca.

1.5 REMUNERAZIONI

Remunerazioni

Per la remunerazione dei suoi membri e di quelli della Direzione generale allargata il Consiglio di banca deve attenersi, per analogia, ai principi stabiliti per «la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e stabilimenti della Confederazione» (art. 6a Legge sul personale federale). Il Consiglio di banca ha fissato i principi su cui si basano le remunerazioni nel Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione del 14 maggio 2004 (Regolamento sulle remunerazioni).

Per le remunerazioni e le indennità versate nell'esercizio in esame si rimanda alle tabelle a pag. 205 seg.

Consiglio di banca

La remunerazione dei membri del Consiglio di banca comprende un compenso fisso annuo e indennità giornaliere per compiti speciali e le sedute dei comitati. Le sedute di comitato che si svolgono alla stessa data di quelle del Consiglio di banca non prevedono alcun emolumento.

Organi di direzione

La remunerazione dei membri della Direzione generale allargata si compone di uno stipendio e di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza. Essa si allinea alle remunerazioni usuali presso altre istituzioni del settore finanziario di dimensioni e complessità analoghe e presso grandi aziende della Confederazione.

Comitati consultivi economici regionali

Informazioni sulla remunerazione dei membri dei Comitati consultivi economici regionali si trovano a pag. 205.

Indennità di buonuscita e indennità per le limitazioni all'esercizio di attività lucrative La Banca nazionale non versa alcuna indennità di buonuscita ai membri del Consiglio di banca. Per i membri della Direzione generale e i loro supplenti, il Regolamento della Direzione generale prevede, al termine del mandato, una proroga del rapporto di lavoro della durata di sei mesi, durante i quali la persona è esonerata dallo svolgimento delle sue attività («cooling off period»). Il versamento dello stipendio durante il suddetto periodo costituisce un'indennità per le limitazioni cui i membri della Direzione generale allargata devono sottostare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca nazionale. In caso di mancato rinnovo o revoca del mandato di un membro della Direzione generale allargata, il Consiglio di banca può disporre il versamento di un'indennità di buonuscita pari al massimo a un anno di stipendio. La stessa regola viene applicata quando il licenziamento o il pensionamento di un membro della Direzione generale allargata avviene nell'interesse della Banca nazionale.

1.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno (SCI) abbraccia l'insieme delle strutture e delle procedure che assicurano il corretto funzionamento dell'azienda e coadiuvano il conseguimento dei suoi obiettivi gestionali.

Finalità

L'SCI contribuisce in maniera determinante a garantire l'osservanza delle disposizioni legali e delle direttive interne, a salvaguardare il patrimonio dell'azienda, a evitare, contenere e individuare errori e irregolarità, nonché ad assicurare la correttezza e completezza delle scritture contabili, la tempestività e attendibilità del reporting e l'adeguatezza ed efficacia della gestione dei rischi a livello dell'intera banca.

L'SCI comprende la gestione dei rischi finanziari, dei rischi operativi e dei rischi di compliance nonché il reporting finanziario ai sensi dell'art. 728a CO.

Elementi

Sul piano organizzativo l'SCI si articola su tre livelli (linee di difesa) indipendenti: la linea (direzioni dei dipartimenti e funzioni di linea), le istanze di sorveglianza dei rischi e la Revisione interna.

Organizzazione

Tramite l'esercizio delle sue responsabilità direttive la linea assicura il primo livello dell'SCI attestando il rispetto dell'obbligo di diligenza e la conformità alle regole. Le unità organizzative (UO) definiscono la propria struttura organizzativa e le procedure interne in modo tale da assolvere i compiti loro affidati in maniera efficiente e raggiungere gli obiettivi prefissati. Stabiliscono pertanto obiettivi operativi e misure di controllo per la gestione dei rischi a cui sono esposte nell'esercizio delle loro attività.

Primo livello

Il secondo livello è costituito dalle istanze di sorveglianza dei rischi. Le unità competenti (UO Rischi operativi e sicurezza, Compliance e Gestione del rischio) offrono consulenza alla linea nella gestione dei rispettivi rischi, vigilano su tale gestione e riferiscono sulla sua adeguatezza ed efficacia. Compiono inoltre una valutazione autonoma della situazione dal punto di vista dei rischi, formulano linee guida e misure correttive volte a individuarli e limitarli e sottopongono agli organi di direzione della banca le relative proposte.

Secondo livello

Terzo livello

Infine, il terzo livello dell'SCI è rappresentato dalla Revisione interna che verifica, quale istanza indipendente, l'attività della BNS. Tramite l'impiego di un approccio sistematico e mirato, la Revisione interna valuta l'efficacia della gestione del rischio, dei processi interni di gestione e di controllo nonché di governance, contribuendo al loro miglioramento; essa si concentra in primo luogo sui rischi.

Competenze del Consiglio di banca e degli organi di direzione Il Consiglio di banca, e in particolare il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi, valutano l'adeguatezza e l'efficacia dell'SCI e accertano che siano garantite la sicurezza e l'integrità dei processi operativi.

La Direzione generale allargata emana le linee strategiche per la gestione operativa della Banca nazionale.

Il Collegio dei supplenti vara le disposizioni riguardanti l'SCI e ne garantisce il rispetto. A tale scopo emana direttive e linee guida per la gestione operativa.

Rapporti

Il rendiconto agli organi di direzione della banca e al Consiglio di banca sulle attività dell'SCI ha luogo ogni anno per mezzo di rapporti singoli sui rischi finanziari, operativi e di compliance, realizzati dalle istanze di sorveglianza dei rischi. Inoltre, la Revisione interna trasmette almeno a cadenza semestrale agli organi di direzione e al Comitato di verifica del Consiglio di banca i risultati delle proprie verifiche.

SCI per il reporting finanziario

La Banca nazionale dispone di molteplici meccanismi di controllo per prevenire o individuare tempestivamente eventuali errori nell'ambito del reporting finanziario (impostazione, tenuta e redazione dei conti). In tal modo è assicurata la corretta rappresentazione della sua situazione finanziaria. L'insieme dei controlli effettuati a questo fine costituisce l'SCI per le procedure di reporting finanziario, posto sotto la responsabilità dell'UO Contabilità.

1.7 GESTIONE DEL RISCHIO

Nell'assolvere il proprio mandato legale la Banca nazionale incorre in molteplici rischi, tra cui i rischi finanziari che si configurano come rischio di mercato, rischio di credito, rischio paese e rischio di liquidità. Essa è inoltre esposta a rischi operativi e di compliance. Questi concernono eventuali danni a persone, perdite finanziarie e danni alla reputazione risultanti da procedure operative inadeguate, rapporti incorretti, mancanza o inosservanza di prescrizioni legali e regole di condotta, insufficiente sorveglianza, guasti tecnici o influssi esterni.

Rischi

Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sulla conduzione operativa della Banca nazionale. Ad esso spetta il compito di valutare la gestione del rischio e di sorvegliare la sua attuazione. Il Comitato dei rischi e il Comitato di verifica svolgono i lavori preparatori e coadiuvano il Consiglio di banca nella sorveglianza sulla gestione del rischio.

Valutazione della gestione del rischio

La Direzione generale emana le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera, fissa ogni anno la strategia di investimento degli attivi e determina in tal modo i limiti posti ai connessi rischi finanziari.

Strategia di rischio

La Direzione generale allargata approva le strategie per la conduzione aziendale e si assume la responsabilità strategica della gestione dei rischi operativi e di compliance definendo le linee guida in questo ambito.

Sorveglianza sui rischi finanziari

I rischi finanziari relativi agli investimenti sono sottoposti al costante monitoraggio dell'UO Gestione del rischio. La Direzione generale vaglia ogni trimestre i rapporti sull'attività di investimento e sulla gestione del rischio. Il Comitato dei rischi del Consiglio di banca discute i rapporti sulla gestione del rischio e il rapporto annuale sui rischi, il quale è inoltre esaminato dal Consiglio di banca. Maggiori particolari sul processo di investimento e di controllo del rischio in ordine agli attivi finanziari si trovano nel capitolo 5 del Rendiconto.

Sorveglianza sui rischi operativi

Le direzioni dei dipartimenti assicurano l'applicazione delle direttive sui rischi operativi emanate dalla Direzione generale allargata nelle unità organizzative di loro pertinenza. La responsabilità della gestione dei rischi operativi incombe alle funzioni di linea.

I rischi operativi, in cui rientrano in particolare quelli relativi alla sicurezza cibernetica e delle informazioni, alla gestione della continuità operativa e alla sicurezza operativa, sono posti sotto la sorveglianza dell'UO Rischi operativi e sicurezza. La gestione e il controllo di tali rischi competono al Collegio dei supplenti, che predispone le relative direttive, è responsabile della loro implementazione a livello dell'intera istituzione e assicura il reporting alla Direzione generale allargata. Il Comitato di verifica esamina il rapporto annuale sulla gestione dei rischi operativi prima che venga sottoposto al Consiglio di banca. Il Comitato dei rischi condivide con il Comitato di verifica la supervisione sui rischi operativi connessi con l'attività di investimento.

Sorveglianza sui rischi di compliance

Le direzioni dei dipartimenti assicurano nelle unità organizzative di loro pertinenza anche l'applicazione delle direttive emanate dal Consiglio di banca e dalla Direzione generale allargata sui rischi di compliance. La responsabilità della gestione dei rischi di compliance incombe alle funzioni di linea.

La sorveglianza sui rischi di compliance è di responsabilità dell'UO Compliance e dell'UO Rischi operativi e sicurezza. L'UO Compliance offre consulenza e supporto alle direzioni dei dipartimenti, alle funzioni di linea e ai dipendenti nella gestione dei rischi di compliance. Mediante prove a campione verifica il rispetto e l'adeguatezza delle prescrizioni e delle regole di condotta e riferisce sui rischi di compliance derivanti dall'inosservanza di tali regole e prescrizioni. Qualora lo ritenga necessario, l'UO Compliance può, nell'ambito dei suoi compiti, rivolgersi in ogni momento al presidente del Comitato di verifica o eventualmente al presidente, ovvero alla presidente, del Consiglio di banca. L'UO Compliance presenta annualmente agli organi di direzione, al Comitato di verifica e al Consiglio di Banca un rapporto sulla sua attività.

La seguente tabella sintetizza l'organizzazione della gestione del rischio presso la Banca nazionale.

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO

	Direttive	Gestione dei rischi (primo livello)	Sorveglianza indipendente (secondo livello)	Organi di vigilanza del Consiglio di banca
Rischi finanziari	Direzione generale	Linea	UO Gestione del rischio	Comitato dei rischi
Rischi operativi	Direzione generale allargata, Collegio dei supplenti	Linea	UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica, Comitato dei rischi
Rischi di compliance	Consiglio di banca e Direzione generale allargata, Collegio dei supplenti	Linea	UO Compliance, UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica

1.8 INFORMAZIONI ADDIZIONALI: RINVII

Ulteriori informazioni relative al governo societario sono riportate in altri passaggi del presente Rapporto di gestione, sul sito web della Banca nazionale, nella Legge sulla Banca nazionale (LBN), nel Regolamento di organizzazione (ROrg) e in altri documenti:

LBN (RS 951.11)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Costituzione e leggi
ROrg (RS 951.153)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Azionisti	www.snb.ch, Azionisti
Diritti di partecipazione	www.snb.ch, Azionisti/Assemblea generale/ Date e condizioni di ammissione
Iscrizione nel registro delle azioni	www.snb.ch, Azionisti/Assemblea generale/ Date e condizioni di ammissione
Quorum statutari	Art. 38 LBN, art. 9 ROrg
Assemblea generale	Artt. 34-38 LBN, artt. 8-9 ROrg
Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza degli azionisti della Banca nazionale svizzera	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Consiglio di banca	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca
Membri	Rapporto di gestione, pag. 225
Nazionalità	Art. 40 LBN
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca/ Membri del Consiglio di banca
Nomina/elezione e durata del mandato	Art. 39 LBN
Prima e ultima nomina/elezione	Rapporto di gestione, pag. 225
Struttura organizzativa interna	Art. 10 segg. ROrg
Comitati del Consiglio di banca	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca
Regolamenti: Comitato di verifica, Comitato dei rischi, Comitato di remunerazione, Comitato di nomina	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Delimitazione delle competenze	Art. 42 LBN; art. 10 segg. ROrg
Sistema di controllo interno	Rapporto di gestione, pag. 155 seg.; art. 10 segg. ROrg
Strumenti di informazione	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 205
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti

Organi di direzione	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale o Direzione generale allargata			
Membri	Rapporto di gestione, pag. 226			
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale o Direzione generale allargata			
Nomina e durata del mandato	Art. 43 LBN			
Struttura organizzativa interna	Artt. 18-24 ROrg			
Regolamento concernente il mandato e il rapporto di lavoro dei membri della Direzione generale della Banca nazionale svizzera e dei loro supplenti (Regolamento della Direzione generale)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione e vigilanza	(Solo in francese, tedesco e inglese) www.snb.ch, La BNS/Fondements juridiques/ Directives et règlements			
Regolamento concernente doni, inviti e altri omaggi di terzi ai membri della Direzione generale allargata	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Legge sul personale federale	www.admin.ch, Diritto federale/Raccolta sistematica/ Diritto nazionale/1 Stato – Popolo – Autorità/ 17 Autorità federali/172.220 Rapporto di lavoro/ 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)			
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 206			
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Collaboratrici e collaboratori				
Carta dei valori	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata	(Solo in francese, tedesco e inglese) www.snb.ch, La BNS/Fondements juridiques/ Directives et règlements			
	Directives et regierrients			
Principi relativi agli acquisti	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/ Direttive e regolamenti			
Principi relativi agli acquisti Organo di revisione	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/			
	www.snb.ch, La BNS/Fondamenti giuridici/			

Politica di informazione	Rapporto di gestione, pagg. 148, 230 segg.; informazioni della BNS per gli azionisti: www.snb.ch, Azionisti/Comunicazioni ad hoc – Servizio di messaggistica		
Struttura societaria e azionariato	Rapporto di gestione, pagg. 146 segg., 199 seg.		
Sede	Art. 3 cpv. 1 LBN		
Simbolo/Codice ISIN	SNBN/CH0001319265		
Struttura del capitale	Rapporto di gestione, pag. 199		
Criteri contabili	Rapporto di gestione, pag. 180		

2.1 EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organizzazione

I dipartimenti sono composti da aree e da unità organizzative direttamente subordinate alla direzione del dipartimento. Le aree abbracciano estesi settori specialistici di cui si occupano più unità organizzative (UO). Sono dirette da un capo area che riferisce alla direzione del dipartimento.

Il 1º dipartimento è costituito dalle aree Segretariato generale, Questioni economiche, Cooperazione monetaria internazionale e Statistica. Sono inoltre subordinate alla direzione del dipartimento le UO Questioni giuridiche, Compliance, Risorse umane nonché Immobili e servizi tecnici. La Revisione interna dipende sul piano amministrativo dal 1º dipartimento.

Nell'area Segretariato generale, l'UO Coordinamento della ricerca e formazione economica è stata rinominata in Coordinamento della ricerca, formazione e sostenibilità, e risulta quindi ampliata del nuovo ufficio specialistico Sostenibilità, che diventerà operativo nel corso del 2021.

Con effetto al 1º gennaio 2021, l'area Questioni economiche è stata riorganizzata per soddisfare nuove esigenze di natura specialistica e per migliorare i processi interni. La nuova organizzazione permette in particolare di occuparsi di ulteriori compiti relativi all'analisi economica di grandi volumi di dati non strutturati («big data»), oltre che di ottimizzare le attività preparatorie alle decisioni di politica monetaria. L'area Questioni economiche si compone attualmente delle cinque unità organizzative Analisi monetarie, Previsioni e analisi Svizzera, Previsioni e analisi Mondo, Economic Data Science e Relazioni economiche regionali.

Del 2º dipartimento fanno parte, oltre alle due aree Stabilità finanziaria e Banconote e monete, anche quattro UO direttamente subordinate alla direzione del dipartimento: Contabilità, Controlling, Gestione del rischio e Rischi operativi e sicurezza.

Il 3º dipartimento è costituito dalle aree Mercato monetario e dei cambi, Asset Management, Operazioni bancarie e Informatica, nonché dalle due UO direttamente subordinate alla direzione del dipartimento Analisi del mercato finanziario e Singapore.

La struttura organizzativa è rappresentata a pag. 228 seg.

L'evoluzione della struttura organizzativa si fonda sulla gestione strategica. Le linee guida emanate dagli organi di direzione e vigilanza riguardo a sfide, priorità e organizzazione confluiscono nel controllo operativo, che comprende il controllo delle risorse e delle prestazioni, la pianificazione dei progetti e del portafoglio progetti nonché l'allestimento del budget.

I processi del controllo operativo mirano a un assolvimento efficace ed efficiente dei compiti e a un graduale potenziamento della flessibilità dell'organizzazione. In questo senso, sono di primaria importanza quattro aree gestionali: prestazioni, risorse umane, processi e costi. L'accresciuta flessibilità aziendale della BNS contribuisce a far sì che essa possa adempiere adeguatamente i propri compiti anche in contesti mutevoli.

2.2 PERSONALE

A fine 2020 l'organico della Banca nazionale era costituito da 950 collaboratrici e collaboratori, con un aumento rispetto all'anno precedente di 16 persone (+ 1,7%). In termini di posti di lavoro a tempo pieno il numero degli occupati è salito a 870,8 unità, ovvero dell'1,8%. La Banca nazionale impiegava inoltre 24 persone in formazione professionale. La media annua dei posti di lavoro a tempo pieno è stata di 865,0 unità. Nel 2020 il tasso di fluttuazione complessivo si è ridotto di 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 5,3%. La fluttuazione netta (esclusi pensionamenti e decessi) è scesa di 1,3 punti percentuali al 3,1%.

L'andamento dell'organico è conforme alla pianificazione a medio termine delle risorse e delle prestazioni approvata dal Consiglio di banca.

Ulteriori dati e informazioni a questo riguardo sono disponibili nel capitolo «Collaboratrici e collaboratori» del Rapporto di sostenibilità 2020.

Nell'autunno dello scorso anno, alcuni mezzi di informazione hanno riportato accuse di mobbing, discriminazione e sessismo mosse contro la Banca nazionale. La Direzione generale ha ribadito che tali comportamenti contravvengono ai principi contenuti nella Carta dei valori della BNS e non sono tollerati. Pertanto, ha commissionato l'esame dettagliato di tutte le segnalazioni pervenute in merito dal 2015. Dall'analisi è emerso un numero ridotto di casi, che erano diversi fra loro e non ricalcavano alcun modello preciso. L'esame non ha quindi evidenziato l'esistenza di un problema sistemico legato a mobbing, discriminazione e sessismo presso la Banca nazionale.

Effettivi

Negli ultimi anni la BNS ha continuamente migliorato i processi relativi alle risorse umane. Per garantire che questi siano sempre aggiornati, che assicurino le pari opportunità e non ammettano alcuna forma di discriminazione, la Direzione generale, di intesa con il Consiglio di banca, ne ha commissionato la verifica completa. In particolare, le procedure in materia di segnalazioni di irregolarità comportamentali, assunzioni, determinazione del salario e promozioni sono oggetto di validazione da parte di esperti esterni. La conclusione dei lavori è prevista per fine 2021.

L'operatività aziendale della BNS durante la pandemia

Nel 2020 la crisi da coronavirus ha influenzato fortemente l'attività della Banca nazionale sul piano operativo. In seguito allo scoppio della pandemia in primavera, la BNS ha elaborato un piano di protezione interno e formulato le relative regole comportamentali, successivamente oggetto di continua verifica e, ove necessario, di adeguamento. Orientate alla prudenza, esse sono state definite sulla base delle misure adottate dalle autorità (Confederazione e Cantoni) e della situazione aziendale, nell'ottica di garantire in ogni tempo l'assolvimento del mandato istituzionale e la tutela di collaboratrici e collaboratori. Al centro delle linee guida figurava il principio secondo cui il personale con mansioni indipendenti dal luogo di lavoro doveva esercitare la propria funzione prevalentemente a distanza, per ridurre il rischio di contagio. Allo stesso scopo, i membri di unità con compiti di importanza critica e dipendenti dal luogo di lavoro hanno adottato il metodo della rotazione a gruppi (team splitting) e occupato postazioni alternative. Oltre alle regole di igiene e di distanziamento generali, il piano di protezione interno prevedeva anche disposizioni da seguire in caso di comparsa di sintomi da COVID-19 o di contatto con persone positive al test. Inoltre, è stato istituito un sistema di contact tracing aziendale (tracciamento dei contatti) in modo da poter individuare internamente una potenziale catena di contagio e interromperla tempestivamente. Durante la crisi, in media circa il 70% del personale ha lavorato in remoto (cfr. anche il capitolo 2.4 del Rapporto di sostenibilità 2020). Grazie ai provvedimenti presi, la Banca nazionale ha potuto garantire l'adempimento del proprio mandato anche in condizioni difficili. Il carico di lavoro delle aree coinvolte nell'elaborazione delle misure di politica monetaria destinate al superamento della crisi è aumentato, talvolta in maniera considerevole. Anche questo ha richiesto una certa flessibilità da parte dei dipendenti.

Al fine di assicurare l'operatività aziendale durante la pandemia, la BNS è ricorsa alle strutture, alle risorse e ai processi posti in essere negli anni precedenti nel quadro del programma per la continuità aziendale. Queste ampie misure preventive, sviluppate per garantire anche in condizioni difficili l'operatività necessaria ad assolvere i diversi compiti, si sono dimostrate fondamentali. Le postazioni di lavoro alternative per il team splitting, ad esempio, erano già state allestite negli ultimi anni. Da tempo la BNS aveva inoltre portato avanti l'ampliamento di una solida infrastruttura informatica, comprensiva della possibilità di accedere in remoto per l'opzione del telelavoro. Questo si è rivelato essere un altro importante fattore chiave (cfr. capitolo 2.4), che ha permesso di preservare la continuità operativa in tempi difficili. È stato inoltre possibile sfruttare le esperienze maturate nel corso delle esercitazioni annuali per la gestione operativa della BNS in caso di crisi e di emergenza.

2.3 IMMOBILI

A Berna e Zurigo la Banca nazionale possiede immobili destinati a uso proprio che sono amministrati in base a una strategia a lungo termine. Nel quadro di questa strategia vengono attualmente risanati e ristrutturati alcuni edifici in entrambe le città. Nel 2020, nonostante la pandemia, è stato possibile proseguire i lavori presso le due sedi come da programma, nel rispetto delle misure di igiene e protezione in vigore.

I lavori di risanamento e di ristrutturazione presso la sede di Berna erano cominciati all'inizio del 2015. Nel quarto trimestre del 2019 l'edificio principale in Bundesplatz 1 era tornato completamente agibile e operativo. Il risanamento dei sei edifici del Kaiserhaus (Marktgasse 37-41 e Amthausgasse 22-26) durerà presumibilmente fino al 2024.

Nel 2020 presso il Kaiserhaus si sono conclusi gran parte dei lavori di risanamento da materiali nocivi e di demolizione degli elementi non strutturali. Nella seconda parte dell'anno sono stati avviati lo smantellamento delle componenti strutturali e i lavori preparatori per i nuovi impianti tecnici. Al momento è in corso di definizione la pianificazione esecutiva degli interni.

Presso la sede di Zurigo, l'involucro edilizio dell'immobile Metropol deve essere sottoposto a interventi di restauro. Il risanamento delle tre facciate si svolge in più fasi e dovrebbe essere portato a termine nel 2022. Nel 2020 si sono conclusi i lavori alla prima facciata e si è passati quindi alla seconda fase.

Progetti di ristrutturazione presso la sede di Berna

Progetto di ristrutturazione presso la sede di Zurigo

2.4 INFORMATICA

Esercizio

Progetti

Nel 2020 è stata assicurata l'affidabilità e stabilità dei sistemi e delle applicazioni interni. Sporadicamente si sono verificate disfunzioni tecniche che sono state risolte nel giro di poco tempo.

A causa della pandemia, è stato necessario creare rapidamente le condizioni che permettessero a circa il 70% dell'organico di lavorare a distanza. Ciò è stato possibile nell'arco di pochi giorni grazie alla solida infrastruttura informatica già esistente, ulteriormente potenziata per soddisfare le nuove esigenze.

Nel 2020, l'attuazione delle misure previste dalla strategia relativa alla sicurezza cibernetica è proseguita secondo i piani e sono stati raggiunti importanti traguardi. Il programma pluriennale rafforzerà ulteriormente la capacità di resistenza dell'infrastruttura informatica della BNS agli attacchi cibernetici.

La Banca nazionale opera in stretta collaborazione con il centro svizzero dell'Innovation Hub della Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Nel quadro del progetto Helvetia, la BNS ha potuto raccogliere, insieme a SIX Digital Exchange (SDX), le prime esperienze relative all'impiego di una moneta digitale di banca centrale per il regolamento di transazioni sui mercati finanziari. Le sperimentazioni sono avvenute sulla piattaforma DLT («distributed ledger technology») di negoziazione e regolamento che SDX sta attualmente sviluppando. I risultati della prima fase del progetto sono stati pubblicati nel dicembre 2020 in un rapporto redatto di concerto con la BRI e SDX (cfr. capitolo 7.2.2 del Rendiconto 2020).

Nel 2020 la BNS ha condotto studi di fattibilità relativi a progetti per il trattamento di grandi volumi di dati non strutturati («big data») nonché per l'impiego di nuovi metodi di analisi («machine learning» e «deep learning»). Dagli studi è emerso che tali applicazioni data science forniscono un notevole valore aggiunto rispetto al tradizionale trattamento dei dati.

Per contenere le ripercussioni economiche della pandemia, il Consiglio federale ha istituito un programma di credito. Le banche commerciali che concedono crediti transitori COVID-19 possono rifinanziarsi tramite una linea di credito della BNS, ossia lo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 o SRC. Questo è stato approntato dalla Banca nazionale in brevissimo tempo nella primavera del 2020, richiedendo anche la realizzazione di un'apposita soluzione informatica (cfr. capitolo 2.3 del Rendiconto 2020).

3

Cambiamenti nella composizione degli organi

Il 24 aprile 2020, l'Assemblea generale ha rieletto a membri del Consiglio di banca Vania Alleva, la Prof.ssa Dott.ssa Monika Bütler, Heinz Karrer, Olivier Steimer e il Prof. Dott. Cédric Pierre Tille per il mandato 2020-2024.

A fine aprile 2021 Olivier Steimer, vicepresidente del Consiglio di banca, e Heinz Karrer lasceranno il consiglio rispettivamente per raggiungimento della durata massima del mandato e cambio di funzione. La Banca nazionale ringrazia entrambi i membri uscenti per il prezioso contributo fornito all'operato dell'istituzione.

A Olivier Steimer, per anni vicepresidente del Consiglio di banca, va un ringraziamento particolare. Era stato eletto dall'Assemblea generale a membro del Consiglio di banca nel 2009 e nominatone vicepresidente dal Consiglio federale tre anni dopo. Agli inizi del suo incarico ha prestato servizio nel Comitato dei rischi e in seguito ha ricoperto la funzione di presidente del Comitato di remunerazione e di membro del Comitato di nomina. Il suo operato in qualità di vicepresidente è sempre stato caratterizzato da grande impegno e accortezza.

La Banca nazionale tiene a ringraziare anche Heinz Karrer per il grande lavoro svolto, che lo ha portato a distinguersi in particolare per i meriti acquisiti nella veste di membro del Comitato di verifica, i cui compiti sono diventati sempre più importanti e complessi negli ultimi anni.

Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha nominato Romeo Lacher, presidente del consiglio di amministrazione di Julius Bär Gruppe AG e di Bank Julius Bär & Co. AG, a vicepresidente del Consiglio di banca per la durata residua del mandato in corso (1º maggio 2020 - 30 aprile 2024), con entrata in servizio il 1º maggio 2021, subordinatamente alla sua elezione da parte dell'Assemblea generale nel 2021.

L'elezione del successore di Heinz Karrer spetta all'Assemblea generale.

Il 24 aprile 2020 l'Assemblea generale ha designato KPMG SA come Organo di revisione per il periodo amministrativo 2020-2021 e Philipp Rickert quale revisore responsabile.

Il 25 novembre 2020, su proposta del Consiglio di banca, i membri della Direzione generale, il Prof. Dott. Thomas Jordan, il Dott. Fritz Zurbrügg e la Dott.ssa Andréa Maechler, così come i relativi supplenti, il Dott. Martin Schlegel, Dewet Moser e il Dott. Thomas Moser, sono stati rinominati dal Consiglio federale e riconfermati nelle loro funzioni per il nuovo mandato 2021-2027.

Consiglio di banca

Organo di revisione

Direzione generale e Direzione generale allargata

Andamento dell'esercizio

4.1 RISULTATO DI ESERCIZIO

Sommario

Per l'esercizio 2020 la Banca nazionale ha presentato un utile di 20,9 miliardi di franchi (2019: 48,9 mdi).

L'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 13,3 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una plusvalenza di 6,6 miliardi di franchi. L'utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 1,3 miliardi di franchi. Le spese operative sono state pari a 0,4 miliardi di franchi.

Per l'esercizio trascorso, la Banca nazionale ha fissato a 7,9 miliardi di franchi l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie. Tenuto conto dell'attuale riserva per future ripartizioni, pari a 84,0 miliardi di franchi, risulta un utile di bilancio di 96,9 miliardi di franchi, che consente di versare agli azionisti il dividendo unitario massimo di 15 franchi previsto dalla legge e di assegnare alla Confederazione e ai Cantoni un importo complessivo di 6 miliardi di franchi a titolo di distribuzione dell'utile.

Tale distribuzione risulta dalla nuova convenzione stipulata il 29 gennaio 2021 tra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS, che sostituisce la convenzione del 2016 per gli esercizi 2016-2020 e la convenzione supplementare del 2020.

L'importo da ripartire è versato per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni. Dopo tali versamenti, la riserva per future ripartizioni ammonterà a 90,9 miliardi di franchi.

A fine 2020 il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 53 603 franchi e quindi superiore del 13,5% a quello di fine 2019 (47 222 franchi). Sulle disponibilità in oro, a fronte di una quantità invariata di 1040 tonnellate, è risultata una plusvalenza di 6,6 miliardi di franchi (2019: 6,9 mdi).

L'utile sulle posizioni in valuta estera si è situato a 13,3 miliardi di franchi (2019: 40,3 mdi). I proventi per interessi si sono attestati a 8,0 miliardi di franchi e i dividendi a 3,4 miliardi. È stata registrata una plusvalenza sia su titoli e strumenti di debito, pari a 12,1 miliardi di franchi, sia su titoli e strumenti di capitale, pari a 27,6 miliardi di franchi. Le perdite di cambio si sono attestate complessivamente a 37,7 miliardi di franchi.

Plusvalenza sulle disponibilità in oro

Utile sulle posizioni in valuta estera

L'utile sulle posizioni in franchi è ammontato a 1,3 miliardi di franchi (2019: 2,1 mdi) e risulta principalmente dagli interessi negativi applicati agli averi in conto giro.

Utile sulle posizioni in franchi

Le spese operative comprendono gli oneri per banconote, le spese per il personale e di esercizio, nonché l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Nel 2020 sono diminuite di 15,7 milioni di franchi, portandosi a 379,9 milioni.

Spese operative

Il risultato di esercizio della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Sono pertanto da attendersi oscillazioni molto forti dei risultati trimestrali e annuali. A causa dell'elevata volatilità dei risultati di esercizio della Banca nazionale non è da escludersi che in determinati anni la distribuzione dell'utile possa avvenire solo in misura ridotta o debba essere interamente sospesa.

Prospettive

4.2 ACCANTONAMENTI PER LE RISERVE MONETARIE

Finalità

Consistenza degli accantonamenti

Attribuzione a fronte del risultato di esercizio 2020

Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale la BNS costituisce accantonamenti, in modo da mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria (art. 30 cpv. 1 LBN). Indipendentemente da questa finalità di finanziamento, gli accantonamenti per le riserve monetarie assolvono una funzione generale di riserva, fungendo quindi da capitale proprio. Essi servono da ammortizzatore contro ogni tipo di rischio di perdita cui è esposta la Banca nazionale.

Nello stabilire l'entità degli accantonamenti per le riserve monetarie, la Banca nazionale si fonda sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN).

Alla luce dei perduranti elevati rischi di mercato insiti nel bilancio della Banca nazionale, quale base di calcolo per l'aumento percentuale degli accantonamenti è di principio considerato il doppio del tasso medio di crescita del prodotto interno lordo (PIL) nominale negli ultimi cinque anni. Inoltre, dall'esercizio 2016 era prevista un'attribuzione annua minima pari all'8% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente. In considerazione dell'ulteriore sensibile aumento dei rischi di bilancio osservato da allora, l'attribuzione annua minima agli accantonamenti viene ora innalzata al 10% con effetto dall'esercizio 2020. In tal modo si assicura una sufficiente alimentazione di questi ultimi e il rafforzamento del bilancio anche nei periodi con bassi tassi di crescita del PIL nominale.

Il tasso medio di crescita del PIL nominale negli ultimi cinque anni si è attestato soltanto all'1,7%: per l'esercizio 2020 viene applicata perciò la nuova attribuzione minima del 10%, corrispondente a 7,9 miliardi di franchi (2019: 5,9 mdi). Gli accantonamenti per le riserve monetarie aumentano pertanto da 79,1 miliardi a 87,0 miliardi di franchi.

CONSISTENZA DEGLI ACCANTONAMENTI

	Crescita del PIL in termini nominali	Attribuzione annua	Consistenza dopo l'attribuzione
	in % (media del periodo) ¹	in milioni di franchi	in milioni di franchi
2016 ²	1,9 (2010-2014)	4 649,7	62 771,2
2017 ²	1,4 (2011-2015)	5 021,7	67 792,9
2018 ²	1,2 (2012-2016)	5 423,4	73 216,3
2019 ²	1,3 (2013-2017)	5 857,3	79 073,6
2020 ³	1,7 (2014-2018)	7 907,4	86 981,0

Evoluzione degli accantonamenti in un raffronto pluriennale

L'ammontare residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie costituisce l'utile ripartibile ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LBN. Insieme alla riserva per future ripartizioni esso rappresenta l'utile o la perdita di bilancio secondo l'art. 31 LBN. Qualora risulti un utile, questo è utilizzabile per la ripartizione.

Per il 2020 il risultato di esercizio ripartibile ammonta a 13,0 miliardi di franchi e l'utile di bilancio a 96,9 miliardi.

Risultato di esercizio ripartibile e utile di bilancio

¹ Il tasso medio di crescita del PIL nominale è calcolato in base agli ultimi cinque anni per cui esistono valori definitivi. I valori del PIL sono periodicamente aggiornati. Pertanto, i più recenti tassi di crescita disponibili possono discostarsi dai valori riportati. Ciò non influisce sull'attribuzione.

² Attribuzione minima pari all'8% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

³ Attribuzione minima pari al 10% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

4.3 DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E DELL'UTILE

Dividendo

Distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni

Nuova convenzione sulla distribuzione dell'utile

L'art. 31 cpv. 1 LBN stabilisce che a valere sull'utile di bilancio è versato un dividendo massimo pari al 6% del capitale azionario. La decisione in merito spetta all'Assemblea generale su proposta del Consiglio di banca.

Conformemente all'art. 31 cpv. 2 LBN, l'utile di bilancio della Banca nazionale eccedente l'ammontare del dividendo è distribuito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.

L'importo annuo di tale distribuzione è definito in una convenzione stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale. In considerazione delle ampie oscillazioni dell'utile della Banca nazionale, la Legge sulla Banca nazionale prevede una stabilizzazione dell'assegnazione. Per questo motivo, la convenzione stabilisce un livellamento della distribuzione su più anni e nel bilancio della Banca nazionale è costituita una riserva per future ripartizioni.

Nel gennaio 2021 il DFF e la Banca nazionale hanno firmato una nuova convenzione sulla distribuzione dell'utile della BNS. Se la situazione finanziaria della Banca nazionale lo consente, alla Confederazione e ai Cantoni sarà versato annualmente un importo massimo di 6 miliardi di franchi. La nuova convenzione disciplina le distribuzioni dell'utile della Banca nazionale fino all'esercizio 2025 e si applica già con effetto retroattivo all'esercizio 2020. La distribuzione annuale massima di 6 miliardi di franchi comprende un importo di base pari a 2 miliardi di franchi che viene versato a condizione che l'utile di bilancio ammonti almeno a tale importo. Se l'utile di bilancio è inferiore a 2 miliardi di franchi, alla Confederazione e ai Cantoni viene ripartito l'ammontare disponibile, dopo la detrazione del dividendo agli azionisti pari al massimo a 1,5 milioni di franchi. Inoltre, sono previste quattro possibili distribuzioni aggiuntive, ciascuna di 1 miliardo di franchi, cui si procede quando l'utile di bilancio raggiunge 10, 20, 30 o 40 miliardi di franchi.

Distribuzione per l'esercizio 2020

Per l'esercizio 2020 sono soddisfatte le condizioni per la distribuzione dell'importo massimo. Pertanto la Banca nazionale versa, dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie, un importo complessivo di 6 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni.

Riserva per future ripartizioni

Oltre agli accantonamenti per le riserve monetarie anche la riserva per future ripartizioni fa parte della componente del capitale proprio destinata all'assorbimento delle perdite. A tale riserva si attribuisce l'utile di esercizio non ripartito oppure si attinge, all'occorrenza, l'importo mancante per la destinazione dell'utile. La riserva per future ripartizioni corrisponde a un utile riportato e funge da riserva contro le oscillazioni per consentire, nel medio periodo, una distribuzione annuale costante dell'utile come previsto dalla legge.

Dopo la destinazione dell'utile dell'esercizio 2019, la riserva per future ripartizioni aveva registrato un saldo di 84,0 miliardi di franchi. In seguito alla somma di tale saldo con il risultato di esercizio 2020 e dopo la destinazione dell'utile dello stesso esercizio, detta riserva ammonterà a 90,9 miliardi di franchi.

ANDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE E DELLA RISERVA PER FUTURE RIPARTIZIONI

in milioni di franchi

	2016	2017	2018	2019	20202
Risultato di esercizio	24 476,4	54 371,6	-14 934,0	48 851,7	20 869,6
Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie	-4 649,7	-5 021,7	-5 423,4	-5 857,3	-7 907,4
= Risultato di esercizio ripartibile	19 826,7	49 349,9	-20 357,4	42 994,4	12 962,2
+ Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile ¹	1 904,5	20 000,0	67 348,4	44 989,5	83 982,4
= Utile di bilancio	21 731,2	69 349,9	46 991,0	87 983,9	96 944,6
- Versamento di un dividendo del 6%	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni	-1 729,7	-2 000,0	-2 000,0	-4 000,0	-6 000,0
= Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile	20 000,0	67 348,4	44 989,5	83 982,4	90 943,1

¹ Consistenza a fine anno in base ai dati di bilancio.

² Secondo la proposta di destinazione dell'utile.

4.4 EVOLUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO IN UN RAFFRONTO PLURIENNALE

Qui di seguito è fornita una panoramica dell'evoluzione delle posizioni di bilancio nel corso degli ultimi cinque anni.

Valori di fine anno in milioni di franchi

	2016	2017	2018	2019	2020
Oro	39 400	42 494	42 237	49 111	55 747
Investimenti in valuta estera	696 104	790 125	763 728	794 015	910 001
Posizione di riserva nell'FMI	1 341	871	1 188	1 369	1 850
Mezzi di pagamento internazionali	4 406	4 496	4 441	4 381	4 364
Crediti di aiuto monetario	155	210	260	276	908
Crediti per operazioni PcT in dollari USA		_	=	_	8 842
Crediti per operazioni PcT in franchi	_	_	_	6 529	550
Titoli in franchi	3 998	3 956	3 977	4 074	4 073
Prestiti garantiti	-	-	_	-	11 176
Immobilizzazioni materiali	375	396	435	450	438
Partecipazioni	137	157	151	135	134
Altre attività	585	601	651	616	946
Totale dell'attivo	746 502	843 306	817 069	860 956	999 028
Banconote in circolazione	78 084	81 639	82 239	84 450	89 014
Conti giro di banche in Svizzera	468 199	470 439	480 634	505 811	628 825
Passività verso la Confederazione	7 230	14 755	15 613	23 481	13 755
Conti giro di banche e istituzioni estere	24 585	54 086	37 102	30 164	28 120
Altre passività a vista	30 036	34 399	41 479	31 997	32 161
Passività per operazioni PcT in franchi					
Titoli di debito propri	_	_	_		_
Altre passività a termine	-	_	=	_	9 027
Passività in valuta estera	49 096	45 934	34 812	13 315	9 573
Contropartita dei DSP assegnati dall'FMI	4 493	4 573	4 487	4 418	4 214
Altre passività	252	315	472	238	388
Capitale proprio					
Accantonamenti per le riserve monetarie ¹	58 122	62 771	67 793	73 216	79 074
Capitale azionario	25	25	25	25	25
Riserva per future ripartizioni ¹	1 905	20 000	67 348	44 989	83 982
Risultato di esercizio	24 476	54 372	-14 934	48 852	20 870
Totale del Capitale proprio	84 527	137 168	120 232	167 083	183 951
Totale del passivo	746 502	843 306	817 069	860 956	999 028

¹ Prima della destinazione dell'utile, cfr. pag. 178.